

Prot.226/DT/tg

Roma, 4 giugno 2009

- ⇒ Ai Presidenti dei Comitati Territoriali
- ⇒ Ai Presidenti dei Comitati Regionali
- ⇒ Ai Presidenti Nazionali delle Leghe e Aree
- ⇒ Ai Responsabili Nazionali dei Coordinamenti

OGGETTO: COMUNICATO N. 4/2009 - Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping (T.N.A.)

Cari Presidenti,

Vi trasmetto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, l'elenco delle persone inibite ricevuto dal Tribunale Nazionale Antidoping (T.N.A.).

Di seguito i dati della persona inibita:


Cognome Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	N.Decisione	Data Decisione	SCADENZA	Durata Inibizione
GIGLIO BIAGIO	AVERSA	16/12/1971	43/09	20/05/09	19/05/12	3ANNI

Chiedo a tutti voi di effettuare specifiche comunicazioni affinché alle persone in elenco non venga rilasciata la tessera Uisp e sia ad esse impedito di partecipare alle manifestazioni Uisp organizzate a tutti i livelli.

Infine, vi informo che:

- All'indirizzo <http://www.uisp.it/nazionale/index.php?idArea=64&contentId=505> sono disponibili tutte le informazioni utili, compreso l'elenco delle persone oggetto di provvedimenti, derivate dalle comunicazioni ufficiali da noi ricevute;
- All'indirizzo www.coni.it - Antidoping - sono disponibili le decisioni degli organi di giustizia Antidoping alle quali potete far riferimento per le verifiche del caso.
- All'indirizzo <http://intranet.uisp.it/> - Antidoping - sono disponibili le specificazioni riguardanti i tesserati Uisp;

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e, con l'occasione, Vi saluto con cordialità.

Il Responsabile Organizzazione
Tommaso Dorati

TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

n° 43/09

Così composto:

Avv. Luca Fiormonte
Avv. Silvia Chiappalupi
Avv. Luigi Di Maio
Dott. Antonio M. Marra

Vice Presidente
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario

Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell'atleta Biagio Giglio, visto l'art. 10.6.3 del Codice WADA vigente all'epoca dei fatti, rilevato l'illecito commesso ex art. 2.1, infligge all'atleta la sanzione della inibizione per anni 3, con decorrenza dal 20/05/2009 e scadenza al 19/05/2012, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti e al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti Enti sportivi.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alla WADA, alle F.S.N., alle D.S.A. e agli E.P.S.

Riserva per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.

La presente decisione viene affissa all'Albo delle decisioni del TNA per giorni 2 (due).

Roma lì 20 maggio 2009

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Luca Fiormonte